

**IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE AREA NORD
DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA**

nella persona dell'Avv. Stefania Cappa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 3/2019

nel procedimento n. 3/2019, a carico delle ginnaste Arianna Leoni e Lucia Bellavista, quali tesserate; del Tecnico Federale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnica 96, Sig.ra Chiara Domeniconi; l'Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnica 96, quale società affiliata, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*; delle Sig.re Livia Ghetti, Ilaria Pecorari, Patrizia Maccaferri, Romina Cicognami, Maria Chiara Cavalli, Federica Protti, Irene Dioli, Alessia Gugliermetti, Roberta Samorini, Nadia Sicari, Veronica Dall'Olio, quali Giudici di Gara del Campionato Regionale d'Insieme GOLD GR ZTU - 1[^] prova; la Sig.ra Lorena Vellani della S.G. SOLARIS ASD; procedimento instaurato a seguito della segnalazione pervenuta alla Segreteria degli Organi di Giustizia FGI il 13 maggio u.s., da parte dei Sig.ri Andrea Zaccaria e Maria Bernasconi, Segretari di Gara del Campionato Regionale d'Insieme GOLD GR ZTU - 1[^] prova, svoltosi a Formigine (MO) l'11 maggio 2019, a seguito di comunicazione del Presidente di Giuria, Sig.ra Daniela Bucci, inoltrata al Comitato Regionale Emilia Romagna FGI.

IN FATTO

La Sig.ra Daniela Bucci, Presidente di Giuria del Campionato Regionale d'Insieme GOLD GR ZTU - 1[^] prova, trasmetteva al Comitato Regionale Emilia-Romagna FGI una comunicazione nella quale evidenziava irregolarità attinenti alla competizione in questione. A tale corrispondenza si univa la segnalazione dei Sig.ri Andrea Zaccaria e Maria Bernasconi, Segretari di Gara, i quali la trasmettevano, allegando il Verbale della Commissione Omologazione Gare e la comunicazione del Presidente di Giuria, alla Segreteria degli Organi di Giustizia FGI, in relazione al Campionato Regionale d'Insieme GOLD GR ZTU - 1[^] prova, svoltosi a Formigine (MO) l'11 maggio 2019. Dalla

segnalazione emergeva che, durante la competizione, gareggiava l'atleta Arianna Leoni, per l'Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnica 96, pur non essendo iscritta.

Risultava, invece, essere iscritta la ginnasta Lucia Bellavista, tesserata anch'essa per l'Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnica 96, la quale, tuttavia, non gareggiava.

Il Tecnico Federale della Società Gymnica 96, Sig.ra Chiara Domeniconi, non aveva segnalato la sostituzione dell'atleta, né la mancanza della ginnasta Bellavista al controllo tessere.

Infine, quanto alla condotta dei Giudici di Gara, le Sig.re Livia Ghetti, Ilaria Pecorari, Patrizia Maccaferri, Romina Cicognami, Maria Chiara Cavalli, Federica Protti, Irene Dioli, Alessia Gugliermetti, Roberta Samorini, Nadia Sicari e Veronica Dall'Olio, si osserva che le stesse non avevano segnalato alcuna irregolarità durante lo svolgimento della gara.

A seguito di rituale atto di fissazione della data in cui si assume la pronuncia, le parti facevano pervenire le proprie difese.

Veniva altresì svolta l'istruttoria e richiesto alla Procura Federale di esprimere osservazioni in merito, con riscontro pervenuto il 20 maggio 2019.

IN DIRITTO

La questione, sottoposta alla cognizione di questo Giudice, investito per competenza *ex artt.* 51 e 52 del Regolamento di Giustizia FGI, si basa sull'analisi delle norme e dei Regolamenti Federali; in particolare, il Regolamento Federale denominato "*Procedure Federali ed Indicazioni Attuative - Anno Sportivo 2019*" aggiornato al 19 febbraio 2019, prevede, con riferimento alle attività competitive e non, le modalità di iscrizione ed il loro termine, che "*per le gare di squadra gold e silver è possibile, oltre all'inserimento di un n° di atleti/e pari al 50% in più rispetto al n° max indicato dal regolamento, sostituire o inserire atleti anche al momento del controllo tessere con altri non iscritti o, spostare atleti già iscritti da una squadra all'altra. Sia nel caso della sostituzione di uno o più nominativi che nel caso non siano stati precedentemente inseriti oppure nel caso di spostamenti di atleti da una squadra all'altra, verrà applicata la tassa di euro 100,00*" e, in merito alla partecipazione alle attività federali, "*l'atleta ha l'obbligo di presentarsi in gara con la tessera federale valida per l'Anno sportivo in corso e con un documento d'identità in corso di validità*".

Nel caso di specie, Arianna Leoni partecipava alla competizione pur non essendo iscritta al

Campionato Regionale d'Insieme GOLD GR ZTU - 1^a prova, gareggiando per l'Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnica 96.

Risultava, invece, iscritta la ginnasta Lucia Bellavista, tesserata anch'essa per l'Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnica 96, la quale però non prendeva parte alla gara.

Inoltre, il Tecnico Federale della Società Gymnica 96, Sig.ra Chiara Domeniconi, non aveva segnalato la sostituzione dell'atleta, né la mancanza della ginnasta Bellavista al controllo tessere.

Va subito osservato che i Sig.ri Bernasconi e Zaccaria, Segretari di Gara, unitamente al Presidente di Giuria, Sig.ra Bucci, in ottemperanza ai propri doveri federali hanno segnalato l'irregolarità riscontrata.

In relazione agli Ufficiali di Gara, lo Statuto FGI, approvato con Delibera Giunta Nazionale CONI n. 113 del 26 marzo 2019, all'art. 8 comma 8, lett. b) e c), infatti, statuisce che gli stessi *“partecipano allo svolgimento delle manifestazioni, nella qualifica attribuita dalla FGI e con autonomia operativa per assicurarne la regolarità; svolgono le loro funzioni con lealtà, imparzialità ed indipendenza di giudizio (...)”*.

Nel caso in esame, inoltre, i Giudici Federali, Sig.re Livia Ghetti, Ilaria Pecorari, Patrizia Maccaferri, Romina Cicognami, Maria Chiara Cavalli, Federica Protti, Irene Dioli, Alessia Gugliermetti, Roberta Samorini, Nadia Sicari e Veronica Dall'Olio non avevano segnalato nessuna irregolarità durante la gara.

Gli stessi facevano pervenire memorie difensive, nelle quali sostenevano di aver adempiuto ai propri doveri federali consistenti nella *“corretta valutazione dell'esercizio, senza interromperlo ed anzi nel rispetto della regolarità e della puntualità (Art. 12.3.9 lett. d del regolamento di Giuria).”*

Osservavano altresì che nulla sapevano sulle atlete che avrebbero partecipato alla competizione ed il loro giudizio era riferito ad un esercizio collettivo cosicché sul pannello di giuria non risultavano i nomi di singole ginnaste; bensì la dicitura *“collettivo”*.

Inoltre, alcuni tra i Giudici di Gara, avevano il compito di controllare i falli di esecuzione tecnica e né sui tablet a loro in uso, né tantomeno sugli ordini di lavoro comparivano i nomi delle ginnaste componenti le squadre.

Questo Giudice ritiene, quindi, che gli Ufficiali di Gara vadano esenti da responsabilità per aver agito correttamente secondo le mansioni imposte loro dal *“Regolamento di Giuria”* che consistono nell'*“operare all'attrezzo/i al quale è stato assegnato, con il più attento rispetto dei criteri di valutazione,*

con obiettività e con imparzialità, osservando le norme ed i regolamenti. L' Ufficiale di gara inoltre: a) adempie alle direttive impartite dal Presidente di giuria; b) prende appunti sulle varie componenti di valutazione, di ogni singolo esercizio; c) esprime, sottoscrive e trasmette con celerità, la propria valutazione; d) opera affinché lo svolgimento della gara avvenga con regolarità e puntualità. E' fatto divieto all' Ufficiale di gara di: a) allontanarsi, in qualsiasi momento, dal proprio posto se non autorizzato dal Presidente di giuria; b) comunicare, discutere con altri il punteggio da lui espresso e quello espresso da altri Ufficiali di gara; c) riportare all'esterno quanto riservatamente discusso nelle riunioni o nei momenti di aggiornamento. (...)"

Orbene, quanto alla posizione delle ginnaste Lucia Bellavista e Arianna Leoni, questo Giudice ritiene che vadano esenti da responsabilità per le ragioni di seguito esposte.

L'atleta Bellavista era infortunata e, per tale motivo, certamente non poteva partecipare ad alcuna competizione; mentre la ginnasta Leoni aveva affidato la sua iscrizione alla società Gymnica 96 ed era convinta di essere regolarmente iscritta.

Le iscrizioni alle competizioni, infatti, competono alla ASD ove l'atleta è tesserato.

Quanto al Tecnico Federale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnica 96, Sig.ra Chiara Domeniconi, perveniva memoria difensiva nella quale sosteneva che le iscrizioni delle atlete della ASD in commento erano state eseguite da un altro Tecnico Federale, ovverossia la Sig.ra Pamela Barberini su delega del Presidente della Gymnica 96, Sig. Matteo Bartolini.

La Sig.ra Domeniconi, specificava anche che la collega Barberini aveva omesso di modificare l'elenco delle partecipanti alla gara del Campionato Regionale d'Insieme GOLD GR ZTU - 1^a prova, ben sapendo che la ginnasta Bellavista non avrebbe potuto gareggiare ed aggiungendo di non essere stata informata circa la possibilità di comunicare la sostituzione dell'atleta al momento del controllo tessere, pagando una tassa di euro 100,00 (cento).

Chiariva altresì che nel corso della competizione le era stato domandato "*se fosse tutto a posto*" da parte dei Segretari di Gara, ma che la mancata comunicazione della sostituzione dell'atleta è stata dovuta "*solo ed esclusivamente da una mia superficialità nell'informarmi con la collega Barberini se erano stati effettuati tutti gli adempimenti*".

Ad avviso di questo Giudice, la superficialità adottata dal Tecnico Federale, non può che integrare le violazioni di cui agli artt. 2, comma 1 e 4, comma 1 del Regolamento di Giustizia FGI, poiché la Sig.ra Domeniconi avrebbe quantomeno potuto (dovuto), prima della competizione, telefonare alla

collega Barberini al fine di informarsi ed accertarsi circa la regolare iscrizione delle partecipanti al Campionato Regionale d'Insieme GOLD GR ZTU - 1^a prova.

Circostanza che non si è verificata.

Non può sottacersi, fra l'altro, il fatto che la Sig.ra Domeniconi, in virtù del ruolo ricoperto deve (doveva) conoscere le norme riguardanti le iscrizioni alle competizioni delle proprie atlete.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Giustizia FGI denominato "Ignoranza o errata applicazione di norme", infatti, *"L'ignoranza o la errata interpretazione dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre norme, emanate dagli Organi Federali competenti o dal C.O.N.I., non può essere invocata quale causa di giustificazione dell'illecito comportamento. (...)"*.

Sebbene questo Giudice ritiene che non sussista il dolo nella condotta del Tecnico Federale Domeniconi, è indubbiamente ravvisabile un atteggiamento negligente che ha comportato, comunque, la consumazione dell'illecito sportivo, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, comma 1 e 4, comma 1 del Regolamento di Giustizia FGI.

In ogni caso, al fine della configurabilità dell'illecito sportivo, *"non rileva accertare se al compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara segua poi una effettiva alterazione dello svolgimento o del risultato della gara. L'illecito sportivo si configura per il solo compimento di quegli atti indipendentemente dai loro concreti successivi effetti. Ne offre la conferma la disposizione dettata dal 6° comma dello stesso art. 7 del C.G.S. cit., secondo la quale il fatto che - a seguito di quegli atti - lo svolgimento o il risultato della gara sia stato effettivamente alterato costituisce soltanto una causa di aggravamento della sanzione."* (Si veda sul punto, Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezioni Unite, Decisione n. 4/2015).

In merito alla natura giuridica dell'illecito sportivo, le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI hanno avuto occasione di precisare che esso non rappresenta una fattispecie *"a formazione progressiva, bensì costituisce illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si consuma con il semplice compimento di atti diretti ad alterare la gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica che non sia il fisiologico risultato della gara stessa. Il vantaggio effettivo - cioè l'alterazione del risultato - non è elemento costitutivo dell'illecito, bensì mera circostanza aggravante"*. Lo stesso principio è stato riaffermato nella sentenza delle stesse Sezioni

Unite del 4 agosto 2016 n. 37 e, nella successiva del 20 ottobre 2016 n. 52, in cui viene altresì specificata la differenza significativa tra la figura dell'illecito a consumazione anticipata (o di attentato) in sede penale e di quella propria dell'ambito sportivo sotto il profilo della rilevanza, nel primo ordinamento e della irrilevanza, nel secondo, della idoneità ed univocità degli atti compiuti al perseguimento del risultato.

Nel caso di specie, la circostanza che il punteggio in classifica a fine gara non sia stato omologato, risulta irrilevante al fine della configurabilità dell'illecito sportivo che, quindi, è stato consumato.

In ragione di quanto precede, si ritiene applicabile la sanzione disciplinare della sospensione prevista dall'art. 12 del Regolamento di Giustizia FGI, inflitta *“da un minimo di tre mesi ad un massimo di ventiquattro mesi per le Società, da un minimo di quindici giorni ad un massimo di ventiquattro mesi per i Tesserati, per le violazioni la cui gravità o le cui conseguenze non consentano l'applicazione di una sanzione monitoria.”*. Tale sanzione, è costituita *“a) per la Società, dalla cessazione temporanea dai diritti di cui all'art. 5 del Regolamento Organico; b) per il dirigente sociale, dalla inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F. G. I. e al C.O.N.I., a ricoprire cariche ed incarichi federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale e del C.O.N.I.; c) per il ginnasta, il tecnico, l'ufficiale di gara, dalla inibizione a partecipare a qualunque attività ufficiale programmata dalla Federazione. (...).”*.

Orbene, per quanto riguarda, invece, la condotta dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnica 96, si ritiene si sia posta in violazione delle disposizioni Federali in materia di regolare partecipazione alle competizioni e, quindi, dell'art. 6, comma 5, lett. a) del Regolamento di Giustizia FGI.

Sussiste, infatti, la responsabilità oggettiva.

In base alle disposizioni dell'art. 6 del Regolamento di Giustizia FGI, denominato *“Responsabilità delle persone fisiche e delle società”*, *“(…) Le Società rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali; a) rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive e compiuti dai propri Dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati ed in generale di coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società (...).”*.

Sulla nozione di responsabilità oggettiva, si è espresso il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, nel senso che, *“la responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri tesserati ha anche il fine*

di responsabilizzare le società, in modo che pongano in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che accadano determinati fatti ritenuti illeciti dall'ordinamento sportivo e scelgano con accortezza i propri tesserati (...). Il Codice di Giustizia sportiva punisce, infatti, per responsabilità diretta il tesserato che si sia reso autore di un illecito ritenuto sanzionabile dall'ordinamento sportivo e, a titolo di responsabilità oggettiva, la società con la quale il soggetto ritenuto autore dell'illecito sportivo è tesserato, indipendentemente dal fatto che tale illecito sia il frutto di comportamenti che coinvolgono la stessa società (per esserne beneficiaria) o di comportamenti rispetto ai quali la società sia estranea.” (Si veda Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Decisione n. 58 del 24 novembre 2015).

Posto quanto precede, si ritiene applicabile la sanzione pecuniaria dell'ammenda prevista dall'art. 11 del Regolamento di Giustizia FGI, inflitta per le sanzioni di media gravità, ovverosia, *“quella violazione compiuta a titolo di colpa che abbia influito sul regolare svolgimento dell'attività federale, o a titolo di dolo che non abbia influito sul regolare svolgimento dell'attività federale”*.

Infine, nessuna responsabilità può essere attribuita alla Sig.ra Lorena Vellani, quale fonica della gara e membro del Consiglio Direttivo della S.G. SOLARIS ASD, impianto sportivo nel quale si è svolta la competizione di Campionato Regionale d'Insieme GOLD GR ZTU - 1^a prova.

La Sig.ra Vellani, in definitiva, si è presentata alla “chiamata” in pedana delle squadre partecipanti, non avendo quindi alcun ruolo nell'organizzazione e nella gestione della gara.

P.Q.M.

Lo scrivente Giudice Sportivo Territoriale Area Nord così dispone:

- assolve le ginnaste Lucia Bellavista e Arianna Leoni;
- assolve i Giudici Federali Livia Ghetti, Ilaria Pecorari, Patrizia Maccaferri, Romina Cicognami, Maria Chiara Cavalli, Federica Protti, Irene Dioli, Alessia Gugliermetti, Roberta Samorini, Nadia Sicari, Veronica Dall'Olio;
- assolve la Sig.ra Lorena Vellani della S.G. SOLARIS ASD;
- condanna l'Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnica 96, all'ammenda di euro 2.500,00 (duemilacinquecento), per la violazione dell'art. 6, comma 5, lett. a), del Regolamento di Giustizia FGI;

- condanna il Tecnico Federale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnica 96, Sig.ra Chiara Domeniconi, alla sanzione di mesi 3 (tre) di sospensione per la violazione degli artt. 2, comma 1 e 4, comma 1 del Regolamento di Giustizia FGI.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Regolamento di Giustizia FGI, il pagamento dell'ammenda dovrà essere eseguito entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione o della sua pubblicazione se precedente.

Trasmette il presente provvedimento alla Segreteria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la riformulazione da parte degli organi e uffici competenti della classifica finale della gara Campionato Regionale d'Insieme GOLD GR ZTU - 1^a prova, con esclusione dei risultati conseguiti dalla squadra composta dalle ginnaste della ASD Gymnica 96.

In riferimento alla posizione dell'Istruttore Tecnico, Sig.ra Pamela Barberini della Gymnica 96, considerato che la sua posizione merita un approfondimento rispetto la tempistica del procedimento e dei poteri di questo Giudice, si trasmettono gli atti al Procuratore Federale per le opportune valutazioni.

Roma, 28 maggio 2019

avv. Stefania Cappa

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE AREA NORD FGI

